

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 17476/2022 promossa da:

X (C.F. \*\*\*), con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ...

ATTORE

contro

Y (C.F. \*\*\*), con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliato in ..BOLOGNA presso il difensore avv. ...

CONVENUTA

P.M.

.

INTERVENUTO

Il tribunale nelle persone dei magistrati:

dott. Bruno Perla, Presidente relatore

dott. Sonia Porreca, Giudice

dott. Carmen Giraldi, Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO (artt.337 quinquies e ss. c.c. e 737 c.p.c.)

Ricorre X (Bologna, \*\*\*.\*\*\*.1975) nei confronti di Y (Foggia, \*\*\*.\*\*\*.1975) ai sensi dell'art.337 quinquies c.c.

Si premette che le parti, che hanno avuto una relazione sentimentale, hanno un figlio minore, F. (\*\*\*.\*\*\*.2012 – oggi 10 anni)

Dal ricorso 16.12.2022

X intratteneva una relazione affettiva con la sig.ra Y, nata a Foggia il \*\*\*.\*\*\*.1975 e residente a \*\*\* (BO) in via \*\*\* \*\*\* (doc. 2).

Dalla relazione nasceva a Bologna il \*\*\* \*\*\* 2012 il figlio minore F. X.

Con il passare degli anni, emergeva una grave crisi sentimentale che comprometteva definitivamente la relazione della coppia.

Cessata la convivenza, il ricorrente adiva al Tribunale di Bologna proponendo ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per le relative questioni economiche.

Il Tribunale con decreto del 16 ottobre – 30 novembre 2018 (doc. 3) regolamentava la situazione, disponendo l'affido condiviso del figlio minore F. ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre.

Il padre ritiene congruo, nell'interesse del figlio, un aumento della sua frequentazione col padre

Esponde il ricorrente:

Per quanto attiene alle condizioni di frequentazione del minore con il padre, si ritiene necessario che siano implementati i diritti di visita al fine di supportare F. sia a livello educativo e scolastico, sia permettendogli di intrattenere rapporti significativi con il padre ed i nuovi fratelli.

Il minore infatti, in una delicata fase dello sviluppo, cerca costantemente la possibilità di condividere con il padre tempo ed esperienze, che di fatto lo aiuterebbero nella propria crescita personale.

Contesta alla convenuta comportamenti che ostacolano il richiesto incremento

Prosegue il ricorrente:

la madre del minore, infatti, tenderebbe a non agevolare il normale incremento dei rapporti paterni con il minore, disincentivando altresì le richieste di autonomia di quest'ultimo.

La sig.ra Y, forse inconsapevolmente, risulta dunque essere una presenza materna ostacolante, iperprotettiva e tendenzialmente totalizzante, arrivando a controllare costantemente il ricorrente.

Questi atteggiamenti della madre inciderebbero negativamente sullo sviluppo e sulla personalità del minore.

Il bambino – stando al racconto del padre – in conseguenza del comportamento materno, tenderebbe a chiudersi, fino a rinunciare ai propri desideri per evitare la sofferenza nella madre.

In subordine, il padre ritiene comunque necessario disporre un incremento della frequentazione paterna con il minore, prevedendo che egli permanga presso il padre.

Dal punto di vista economico

In forza della richiesta di ampliamento dei tempi di permanenza del figlio con il padre, il X evidenzia la necessità di rideterminare gli oneri economici per il mantenimento di F.. Peraltro, appare necessario considerare il fatto nuovo nella vita del ricorrente (e di indubbio rilievo) rappresentato dalla nascita di altri due figli (gemelli).

L'istante stigmatizza anche il fatto che la Y non svolga alcuna attività lavorativa remunerata, ormai da anni, attribuendo tale stato di cose alla inattività della stessa nella ricerca di un lavoro. Inoltre, la convenuta si giova di risiedere nella casa familiare, a lei assegnata, di proprietà del sig. X e per la quale questi versa mensilmente circa 500 euro a titolo di rata per il mutuo trentennale acceso a suo nome (doc. 5). Sostiene, infine, che risiede con la Y anche il suo attuale compagno che ha un lavoro da impiegato.

Chiede:

Ampliare i diritti di visita del padre con il figlio, prevedendo un collocamento paritario del minore con settimane alternate di permanenza con ciascun genitore.

in subordine:

ampliare comunque i diritti di visita del padre, prevedendo che il figlio permanga presso il padre:  
a) weekend alterni dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina quando il ricorrente potrebbe accompagnarlo presso l'istituto scolastico, e durante la settimana, il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle 21; b) nelle settimane in cui F. permarrà nel fine settimana presso la madre, il minore resterà presso il padre dal martedì dopo la scuola fino al giovedì, quando il padre si occuperà di accompagnarlo presso l'istituto scolastico frequentato;

- disporre la riduzione dell'importo dovuto dal sig. X alla sig.ra Y a titolo di mantenimento ordinario della prole ad Euro 200,00 mensili;

- ridurre al 50% la compartecipazione del sig. X al rimborso delle spese straordinarie.

Si è costituita Y contestando la domanda avversaria.

Dalla sua memoria difensiva

La convenuta contesta, in primo luogo, che si siano verificate situazioni nuove rispetto al precedente decreto su ricorso congiunto.

Riguardo alla nascita di nuovi figli del X, sostiene la resistente che ciò non rappresenti, di per sé, un elemento che incide automaticamente sui redditi delle parti e, comunque, non ha inciso nella fattispecie in esame.

A ciò si aggiunga che – secondo la tesi della convenuta - la nuova compagna del X (madre dei due gemelli), contribuisce alle spese del nuovo nucleo familiare in quanto lavora come impiegata presso il C. con sede in Argelato (BO).

Sulla propria condizione di disoccupata, precisa di avere avanzato, in questi anni, plurime domande di lavoro che non hanno però trovato accoglimento (cfr. allegati doc. n.3).

La resistente si trova ancora oggi, suo malgrado, in una situazione di indigenza, tanto da essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

La convenuta contesta, inoltre, di convivere con un uomo e ribadisce che le proprie condizioni di reddito non sono mutate dal precedente decreto del tribunale.

In ultimo, giudica come pregiudizievole per il figlio, un eventuale aumentare dei tempi di frequenza con il padre.

Chiede:

rigetto del ricorso e conferma del primo decreto.

\* \* \*

All'udienza di comparizione personale delle parti, le stesse, sentite in contraddittorio tra loro, hanno sostanzialmente ribadito le loro rispettive (e contrastanti) posizioni già esaurientemente espresse nei loro scritti difensivi di costituzione in giudizio.

L'udienza del 23.02.2023

Le dichiarazioni delle parti di particolare rilievo

Ricorrente:

"Rispetto a quello che c'è scritto nella sentenza vedo mio figlio un giorno in più, tutti i venerdì all'uscita da scuola viene con me. I weekend sono alternati. Anche nei weekend di spettanza della madre il venerdì io vado a prenderlo a scuola e lo porto a casa della madre la sera.

F. mi ha sempre detto che vorrebbe passare con me lo stesso tempo che passa con la madre.

Io vivo a M... Ho preso una casa in affitto a 6 km dalla casa della madre. La scuola è a metà fra le due abitazioni. Lo accompagno a scuola in macchina e impiego 5 minuti. Anche il bambino ha espresso questo desiderio.

Io sono un dipendente impiegato al gruppo \*\*\*. Percepisco circa 2500 euro mensili netti per 14 mensilità. Ho una casa di proprietà al 100% che è quella in cui vive F. con la madre. Per questa casa pago un mutuo di 600 euro al mese. Il mutuo è di 30 anni ed è stato effettuato nel 2017.

Ho un conto in banca presso intesa san paolo.

Io convivo con la mia compagna e ho due figli, due gemelli di due anni e mezzo. La mia compagna lavora e fa l'impiegata."

A.d.r. "Io controllo i compiti di mio figlio. Se ci sono degli errori glielo faccio presente ma non posso fare io i compiti al posto di F.."

A.d.r. "Fra di noi non c'è dialogo. Prima parlavamo tramite whatsapp poi lei mi ha bloccato dopo che io sono andato dai carabinieri per denunciare la signora per maltrattamento nei miei confronti e nei confronti di mio figlio."

Convenuta:

"Non è giusto prendere in considerazione ciò che dice un bambino di 10 anni. Il signor X ci ha chiesto di rimanere a M... e di usufruire della sua abitazione.

La casa è stata costruita quando eravamo insieme per entrambi, io sono sempre stata disponibile a pagare metà del mutuo ma lui non ha mai voluto. Dopo la separazione la mia intenzione era quella di tornare in Puglia, lui ha insistito affinché noi rimanessimo a M... perché così poteva frequentare il figlio. Adesso mio figlio è più grande, si è ambientato lì quindi ormai io non mi trasferirei più e mi sento costretta a vivere a M... Vivo lì perché lo faccio per il bambino.

Il padre ha sempre versato l'assegno per il bambino, chiaramente tutti i soldi li ho sempre usati solo per le spese del bambino.

Io attualmente non lavoro, mi sono fermata nel 2019 prima della pandemia. Prima lavoravo come operaia, ho accettato qualsiasi lavoro in passato. Adesso sto cercando lavoro, sono iscritta al centro per l'impiego.

Ho fatto richiesta per il reddito di cittadinanza ma non me l'hanno accettato perché percepisco il mantenimento.

Nel 2019 ho avuto il reddito di emergenza.

Non è vero che il padre tiene con sé F. un giorno in più. Il venerdì vanno i nonni paterni a prendere F. a scuola perché il padre lavora, mio figlio sta con i nonni non con lui.

Fra noi non c'è un dialogo per la gestione di F.. Le scelte più importanti le abbiamo condivise tenendo in considerazione anche l'opinione di F.. Ultimamente ci siamo allontanati perché non c'è collaborazione da parte del padre, non lo segue con i compiti. Quando sta con il padre F. va con i compiti sbagliati a scuola, mio figlio non è seguito. Il padre non corregge i compiti di F. perché sostiene che siano le maestre a dover correggere i compiti. Mio figlio va benissimo a scuola perché io lo seguo sempre.

Lui non è mai andato in un colloquio a scuola, non conosce nulla."

A.d.r. "Io ho un compagno che però non è residente a casa mia. Lui ha una sua abitazione e non convive con me, ci fa visita e viene a trovarci ma non convive con me."

A.d.r. "F. frequenta la scuola primaria ...di M.. e frequenta la 5 elementare. Fa karate e scuola di musica. Fa karate il martedì e il giovedì. Lunedì pomeriggio va alla scuola di musica che è totalmente a carico mio. Sabato pomeriggio va al catechismo, ha già fatto la prima comunione e farà presto la Cresima."

A proposito dell'episodio che ha portato poi il signor X alla denuncia per maltrattamenti, la signora fa presente che avevano avuto una lite perché il padre non voleva pagare i medicinali e a seguito della lita il signore l'ha minacciata.

\* \* \*

Ai fini della decisione è di rilievo considerare se vi siano state novità tra le parti, rispetto al precedente decreto pronunciato il 16.10.2018.

Di seguito i termini del decreto predetto:

affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori; sua collocazione presso la madre (a cui era assegnata la casa familiare);

visite padre-figlio nel modo seguente:

dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio liberamente previo accordo con la madre (tenendo conto delle esigenze del figlio) e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita dalla scuola) al lunedì mattino successivo quando lo dovrà accompagnare a scuola;

nelle settimane in cui lo terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva quando lo dovrà accompagnare a scuola, in mancanza di accordo il martedì;

nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend col figlio) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 21.30 (dopo averlo fatto cenare), in mancanza di accordo nelle giornate di mercoledì e venerdì;

per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno; per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il lunedì dell'Angelo;

nel periodo estivo, per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio.

Dal punto di vista economico era previsto, a carico del padre, l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile complessiva di € 600,00 (seicento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese; con spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.

La determinazione della somma di denaro è stata frutto di un accordo intervenuto tra le parti all'udienza.

Ritiene il Collegio, in primo luogo, che non vi siano elementi di novità tra le parti rispetto al precedente decreto. Nessuna delle parti li ha allegati e soprattutto provati. In assenza di reali novità e soprattutto della prova che una diversa regolamentazione – in tema di collocazione del figlio e

visite genitori-figlio – sia favorevole per F., la domanda di modifica non può trovare accoglimento. È stato già specificato e motivato, nel primo decreto, come la collocazione ivi stabilita sia del tutto congrua per il figlio garantendogli la realizzazione della bi-genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nella sua evoluzione di vita, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.). Non è sufficiente per una modifica (il ricorrente ha domandato in tesi la collocazione paritaria, che rappresenta un cambiamento radicale per un bambino di 10 anni che potrebbe essere motivato solo da un interesse dello stesso minore ad una simile novità nella sua quotidianità di vita) un generico riferimento all'opportunità di una maggiore frequentazione del figlio con il genitore non collocatario.

### Gli aspetti economici

Il solo elemento obiettivo è rappresentato dalla nascita di due gemelli, avuti dal X (F. e A., nati l'8.6.2020). Al contrario di come sostenuto dalla convenuta, tale dato può rappresentare un elemento a sostegno di un maggiore esborso che il padre deve ormai sostenere.

Nel caso in esame, tuttavia, dall'esame della documentazione reddituale depositata dal ricorrente, risulta come – a fronte della nascita dei gemelli – il reddito del padre si sia accresciuto.

### I redditi

Ricorrente - Il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità.

Mod.730/2020 = al mese netti circa €3.300 partendo da un imponibile annuo di €57.832

Mod.730/2021 = al mese netti circa €3.400 partendo da un imponibile annuo di €60.174

Mod.730/2022 = al mese netti circa €3.400 partendo da un imponibile annuo di €59.103

X ha prodotto contratto locazione con canone mensile di €480 (1.4.2018 – 31.3.2022 - doc. n.9)

### Convenuta

doc. n.6 Isee fino 31.12.2023 per €6.511,59

Al momento del primo decreto i redditi risultanti erano i seguenti:

X :

imponibile per l'anno 2015 (denuncia 2016) partendo da un imponibile annuo di €.49.348,00

imponibile per l'anno 2016 (denuncia 2017) partendo da un imponibile annuo di €.51.421,00

Y :

imponibile per l'anno 2017 (denuncia 2018) €.10.374,00.

Nella stessa sede, le parti raggiungevano l'accordo per la determinazione dell'assegno di mantenimento per F. di €.600.

Come accennato, il reddito del X è aumentato negli anni, per cui le sue complessive condizioni economiche, pur considerata la nascita dei gemelli, sono nel complesso rimaste invariate. In una simile situazione, pertanto, non sussistono i presupposti per una modifica della precedente decisione.

Anche le condizioni economiche della Y non risultano mutate. Certo è doveroso che la stessa si attivi per trovare un'occupazione lavorativa e remunerativa, avendo età e potenzialità che glielo consentirebbero.

La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo (a favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato), segue la soccombenza.

La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri:

trattasi di giudizio di cognizione dinanzi al tribunale di natura contenziosa; scaglione indeterminabile - complessità bassa, valore medio per le prime due fasi, minimo per la trattazione, non c'è stata fase di discussione.

Sono state applicate le tabelle di cui al D.M. 13.8.2022 n.147 (con decorrenza dal 23.10.2022) in virtù del quale, secondo il dettato dell'art.6 "Disposizione temporale": "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore."

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione assorbita o respinta, così provvede:

respinte il ricorso di X ;

che condanna, di conseguenza, al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, che si liquidano in complessivi €3.808,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Bologna l'8.03.2023 nella camera di consiglio della Prima sezione

Il Presidente estensore

Dr Bruno Perla

Pubblicazione il 16/03/2023